

Focus

Norme&Tributi

IMPOSTA DI SUCCESSIONE LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA

Lo schema di Dlgs sulle imposte indirette influisce sui passaggi generazionali in azienda, trust, patti di famiglia e donazioni. Contano anche gli aspetti civilistici

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole
24 ORE

26/04/24

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.13.
In vendita abbinata obbligatoria
con il Sole 24 ORE a €3,00 (il focus del
Sole €1,00 + il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 22 aprile 2024



BENI DONATI

Se non soddisfatti,
i legittimari possono
coinvolgere terzi

A. Busani p. 3

PASSAGGI GENERAZIONALI

Trasferimenti
gratuiti, resta
l'esenzione fiscale

T. Tassani p. 7

TRUST/1

Se la causa è lecita,
la scelta è sempre
legittima

A. Tonelli e A. Vasapolli p. 10

TRUST «ESTERI»

Beni e diritti
trasferiti, tassati
solo quelli in Italia

A. Longo p. 14

Trust

Scelta sempre legittima se la causa è lecita: vale l'autonomia negoziale

La segregazione del fondo rispetto al resto del patrimonio del trustee non viola le norme sulla responsabilità universale del debitore

Pagina a cura di
Annapaola Tonelli
Andrea Vasapolli

Dopo oltre 30 anni dalla legge 364/1989, in vigore dal 1992, che ratificò la Convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento ("Convenzione dell'Aia") il trust appartiene oggi al diritto vivente, non potendosi più dubitare di una legittimità confermata da consolidata dottrina e giurisprudenza.

La ragione di tale successo sta nella capacità di soddisfare esigenze altrimenti inappagate dagli strumenti civilistici, adattandosi nel tempo alle vicende sopravvenute.

All'impegno della dottrina e dei professionisti che ne hanno diffuso la cultura, si affiancano i giudici che non hanno mai messo in dubbio la legittimità dello strumento, anche nei casi in cui ne censuravano indebite applicazioni.

Numerose sono le sentenze di legittimità dalle quali trarre

principi di diritto di significativa importanza. Ne è un importante esempio la sentenza 10105/2014, con cui la Cassazione - pur censurando i trust liquidatori costituiti da imprese insolventi, al solo fine di evitare il fallimento - ha legittimato la scelta del trust con causa lecita, anche in presenza di strumento civilistico tipico. Dalla riconciliazione del trust con l'articolo 1322 del Codice civile, ne esce infatti valorizzata l'autonomia negoziale.

È altresì definito il percorso per istituire un trust o decidere della sua validità: la sua conformità ai requisiti minimi della Convenzione, alla legge regolatrice e, infine, il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico del foro.

Proprio in relazione alle norme inderogabili del foro, alcuni aspetti del trust, inizialmente stigmatizzati dalla dottrina contraria al suo riconoscimento, sono oggi storia del diritto. La segregazione del fondo in trust, rispetto al restante patrimonio del trustee, non viola la norma di ordine pubblico sulla responsabilità universale del debitore atteso che il principio della riserva di legge, di cui all'articolo 2740, comma 2 del Codice civile, è rispettato dalla legge 364/1989. Del pari, il trust non dà luogo a sdoppiamenti della proprietà, essendo i beni in trust di proprietà del solo trustee. L'articolo 15 della Convenzione si pone poi a presidio delle norme impe-

rative o di ordine pubblico, stante il divieto per il trust di derogarvi, mentre l'articolo 13 della Convenzione è, infine, una norma di chiusura che permette al giudice, in assenza di norma sanzionatoria specifica, di non riconoscere il trust che persegua effetti «ripugnanti».

Tuttavia, parlare semplicemente di *trust* non esaurisce la portata del fenomeno, dovendosi piuttosto riferire al "diritto dei trust" che implica il costante confronto fra giurisdizioni diverse, facendo sì che la disciplina di un trust non si esaurisca mai nei soli precetti e precedenti della sua legge regolatrice, potendo rifarsi anche a quelli di altre giurisdizioni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protezione alta per l'impresa di famiglia

Le applicazioni
Utilizzo strategico per l'imprenditore

Autorevole dottrina inglese scrive: «There are at least as many reasons for creating a trust as there are people in the world». E, vedendo l'impiego che ne ha fatto in questi anni la prassi professionale virtuosa, non si può che convenirne.

I contesti sono molteplici ma si possono distinguere tre ambiti: familiare, imprenditoriale e filantropico.

Nel primo, il trust soddisfa plurime necessità dipendenti dalle caratteristiche di ciascuna famiglia: minori ai quali assicurare mezzi economici sino all'affrancazione, serenità economica ed assistenza in vista dell'avanzare dell'età, discendenti indebitati da proteggere. Sino al

"dopo di noi" (si veda a pagina 14), dove la persona disabile è al centro di un programma negoziale declinato per il tempo in cui non ci saranno più le persone che oggi se ne prendono cura.

A latere si collocano anche strumenti civilistici, quali il testamento, le disposizioni anticipate di trattamento, e così via.

Discorso a parte merita l'impresa familiare, stante l'esigenza di molti imprenditori di preservarne la continuità, garantendo il benessere che ne deriva, anche quando vi sarà il passaggio generazionale. È questo uno dei terreni di elezione del trust, che permette di conseguire obiettivi non raggiungibili con i soli strumenti civilistici. Le soluzioni offerte dal diritto civile, anche con raffinate operazioni di ingegneria giuridica, si dimostrano spesso inappaganti in ragione dei limiti del diritto societario e della natura di gentlemen

agreement dei patti fra familiari (quali la *Family Constitution*), non coercibili. Per contro, la natura fiduciaria dell'obbligazione, conferita dal disponente al trustee, dimostra - in questi contesti - la sua efficienza, permettendo di proteggere nel tempo il valore dell'impresa e la ricchezza che ne deriva.

Venendo ai trust imprenditoriali, si rammenta che il Codice della crisi di impresa e dell'Insolvenza ha contrattualizzato la crisi, conferendo agli accordi fra imprenditore e creditori le redini per risanare l'impresa in crisi o, persino, l'impresa che versi in insolvenza reversibile. Ciò implica la necessità di pianificazioni strategiche sin da quando l'impresa è in bonis, con soluzioni che siano efficaci anche in caso di sopravvenuta crisi.

Si pensi allora al trust a scopo di garanzia, in luogo delle garanzie tipiche, che evita, in caso

di inadempimento, la penalizzante procedura dell'esecuzione forzata, permettendo per contro al trustee di vendere sul mercato il bene dato in garanzia, con vantaggio per i creditori e, se risultasse un residuo, dello stesso imprenditore.

Altro esempio è il trust nella emissione di un prestito obbligazionario, che elimina il rappresentante comune e permette una più agevole gestione del prestito in caso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

A seguire vi sono i trust istituiti da curatori o commissari giudiziali per chiudere anticipatamente le procedure, nonostante azioni giudiziali pendenti, per segregare a beneficio dei creditori, beni apportati da terzi, o anche per evitare un conflitto di interessi fra i creditori concordatari, demandando al trustee la presentazione del piano e proposta concordataria.

Del tutto peculiare è poi il caso di una famiglia di imprenditori che, volendo incentivare i lavoratori con mezzi diversi dalle stock options, hanno destinato ad un trust una parte della loro partecipazione, nominando beneficiari del trust i lavoratori.

L'ultimo ambito attiene ai trust filantropici, dove si incontrano trust destinati a progetti di crowdfunding, per sovvenzionare musei pubblici, per la ricostruzione del Ponte Morandi, in aiuto dei terremotati di Amatrice, per gestire collezioni d'arte o per finanziare specifici progetti di Fondazioni, così evitando l'utilizzo delle risorse per scopi diversi. Proprio con questa logica, si ricorda infine il trust istituito da una fondazione bancaria per costruire un asilo nido pubblico, uno dei primi esempi in Italia di impiego di trust per un ente pubblico. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proventi da trust

Tassazione sui beneficiari se sono individuati e hanno diritto al reddito

Conta la capacità giuridica di ottenere i pagamenti, non la loro materiale ricezione. Se non c'è trasparenza si tassa il trust stesso

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

L'articolo 73, comma 2 del Tuir dispone che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».

Vi sono quindi casi in cui il reddito complessivo netto del trust va imputato per trasparenza ai beneficiari (*trust trasparenti*), con le regole proprie di tassazione di tali soggetti beneficiari; fuori da questi casi, l'obbligazione tributaria sul reddito maturato grava sullo stesso trust (*trust opachi*) e l'imposta è dovuta con l'aliquota Ires, attual-

mente il 24%. Un trust può anche essere in parte opaco ed in parte trasparente (*trust misti*) e la sua condizione di opacità o trasparenza può cambiare nel tempo.

I chiarimenti delle Entrate

La condizione di *beneficiari individuati* che fa scattare l'imposizione per trasparenza dei redditi del trust, a fronte dello scarno dettato normativo che non dà alcun elemento utile per determinare quando un beneficiario possa o debba essere considerato *individuato*, è stata meglio definita dall'agenzia delle Entrate (circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, paragrafo 4): «Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario,

quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza». Inoltre, «la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari» (risoluzione 5 novembre 2008, n. 425/E).

La capacità contributiva

Perché possa essere giustificata l'imputazione ai beneficiari del reddito maturato in capo al trust è necessario che la situazione giuridica degli stessi ne

legittimi la capacità contributiva, quale idoneo collegamento con il presupposto d'imposta.

Non è quindi sufficiente la loro mera "individuazione" nell'atto istitutivo del trust o in altri documenti successivi, intesa come semplice menzione nominativa dei beneficiari o definizione di un "gruppo chiuso"; perché un beneficiario possa essere considerato "beneficiario individuato", quindi il soggetto a cui imputare per trasparenza il reddito complessivo netto maturato in capo al trust, è necessario che tale beneficiario vanti (prima che esso maturi) un diritto attuale e incondizionato alla percezione del reddito.

Il trust opaco

È quindi opaco un trust nel quale è il trustee che ha il potere discrezionale di decidere:

- quando distribuire il reddito;
- se distribuire il reddito ovvero riportarlo a nuovo o accumularlo al capitale;
- a quali beneficiari distribuire, e in che misura, il reddito.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 2 del Tuir, nel caso di

trust trasparenti, il reddito complessivo del trust, unitariamente determinato, va imputato ai vari beneficiari individuati «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi». Qualora in tali documenti non sia indicata la quota di spettanza di ciascun beneficiario il reddito deve essere attribuito agli stessi in parti uguali.

È irrilevante l'effettiva distribuzione dei redditi maturati ai beneficiari, in quanto l'imposizione in capo agli stessi avviene secondo un criterio di competenza per trasparenza e non per cassa. Il reddito imputato per trasparenza ai beneficiari individuati è qualificato quale reddito di capitale dall'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del Tuir.

L'attribuzione, invece, ai beneficiari di un trust opaco non commerciale di ciò che dal punto di vista fiscale ha natura di reddito, non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dovute da tali beneficiari. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo di codice fiscale e dichiarazione annuale

Applicazione dell'Ires

Imponibile determinato sempre in modo unitario

Secondo quanto si ricava dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, il trust non è un ente dotato di personalità o comunque di distinta soggettività giuridica, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici e rappresentato dal trustee, ma un insieme di beni destinati ad un fine determi-

nato intestati al trustee.

Ma ai fini delle imposte sui redditi il trust è stato "entificato", cioè gli è stata attribuita soggettività tributaria rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires), individuandolo come una entità fiscalmente separata sia dal disponente sia dal trustee. I trust sono quindi inclusi tra i soggetti passivi di tale imposta.

Per effetto della soggettivizzazione fiscale del trust, il reddito imponibile viene unitariamente determinato in capo allo stesso sulla base delle

specifiche regole applicabili (a seconda che il trust svolga o meno attività commerciale) e tale reddito è assoggettato a imposizione in capo allo stesso trust (si parla in questo caso di trust opaco) oppure è imputato per trasparenza ai suoi beneficiari (nel caso di trust trasparente) a seconda della disciplina specificamente applicabile al singolo trust.

Con riferimento ai trust non commerciali, che non svolgono neanche in via non prevalente attività commerciali, che sono di gran lunga la tipologia

più diffusa, il reddito complessivo degli stessi, siano essi opachi o trasparenti, si determina, così come per gli enti non commerciali, applicando le disposizioni di cui agli articoli da 143 a 150 del Tuir. Il reddito di tale tipologia di trust è quindi formato dai redditi fondiari, di capitale e diversi, ovunque prodotti, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, e tale reddito complessivo si determina applicando le disposizio-

ni di cui all'articolo 8 del Tuir.

Indipendentemente dai criteri di imputazione del reddito (allo stesso trust o per trasparenza ai beneficiari), il trust è tenuto ad adempiere agli obblighi di natura formale e strumentale specificamente previsti per i soggetti Ires, tra cui quello di dotarsi di un proprio codice fiscale e presentare la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nei modi e tempi stabiliti per i soggetti Ires. Tali obblighi del trust devono essere assolti dal trustee. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA